



Shedir Pharma Group S.p.A.

● PROCEDURA DI INTERNAL DEALING ●

Piano di Sorrento, 16 luglio 2019

Shedir Pharma Group S.p.A. – Piano di Sorrento (NA), via Bagnulo n. 95
C.F. e P.IVA 07887461213

INDICE

1.	PREMESSE E FONTI.....	1
2.	DEFINIZIONI.....	1
3.	DESTINATARI.....	2
4.	ADESIONE ALLA PROCEDURA	3
5.	OPERAZIONI SOGGETTE A NOTIFICA	3
6.	FUNZIONI DEGLI ORGANI DELEGATI	4
7.	COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI E DELLE PERSONE STRETTAMENTE ASSOCIATE.....	5
8.	GESTIONE E DIFFUSIONE DELLE COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA SOCIETÀ.....	5
9.	DIVIETO DI COMPIMENTO DI OPERAZIONI DURANTE I PERIODI DI CHIUSURA.....	6
10.	ULTERIORI CIRCOSTANZE IN CUI È POSSIBILE CONCEDERE L'AUTORIZZAZIONE	6
11.	SANZIONI	7
12.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	7
13.	MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.....	8
14.	DISPOSIZIONI FINALI.....	8
15.	ENTRATA IN VIGORE.....	8
	ALLEGATO A.....	A
	ALLEGATO B.....	B
	ALLEGATO C.....	C

1. PREMESSE E FONTI

- 1.1 La presente procedura (di seguito la “**Procedura**”) regola con efficacia cogente gli obblighi informativi inerenti le, ed i limiti al compimento di, Operazioni (come *infra* definite) riguardanti Strumenti Finanziari (come *infra* definiti) di Shedir Pharma Group S.p.A. (di seguito, “**Shedir Pharma Group**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”), a qualsiasi titolo effettuate dai Soggetti Rilevanti e dalle rispettive Persone Strettamente Associate (come *infra* definiti) della Società, in virtù della quotazione dei propri strumenti finanziari sul sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**AIM Italia**”).
- 1.2 La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Shedir Pharma Group in data 16 luglio 2019.

2. DEFINIZIONI

- 2.1 Oltre ai termini definiti in altre parti della presente Procedura, i termini di seguito indicati avranno il significato ad essi qui vi attribuito:

Autorità Competente: indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“**CONSOB**”);

Azione: indica ciascuna azione della Società ammessa alle negoziazioni su AIM Italia;

Azionista Rilevante: indica ciascuna persona che detenga una partecipazione nell’Emittente, calcolata ai sensi dell’articolo 118 del Regolamento CONSOB, pari almeno al 10% (*dieci per cento*) del relativo capitale sociale, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società.

Investor Relator: indica il responsabile della funzione di *investor relation* della Società;

MAR: indica il Regolamento 2014/596/UE relativo agli abusi di mercato (“*Market Abuse Regulation*”) e i relativi regolamenti di attuazione dello stesso;

Nomad: indica il *Nominated Adviser* della Società;

Operazione: indica le operazioni di cui all’Articolo 5 della presente Procedura;

Organo Delegato: indica ciascun amministratore di Shedir Pharma Group munito di deleghe di gestione;

Periodo di Chiusura: indica i 30 (*trenta*) giorni¹ di calendario che precedono la pubblicazione della relazione finanziaria annuale e della relazione finanziaria semestrale come regolati dal Regolamento Emittenti AIM Italia ovvero di ulteriori relazioni finanziarie periodiche che la Società sia tenuta a pubblicare ai sensi delle disposizioni di legge, anche regolamentari, di volta in volta applicabili nonché ai sensi delle regole della sede di negoziazione nella quale gli Strumenti Finanziari della Società sono ammessi alla negoziazione;

Persona Strettamente Associata: indica, con riferimento ad ogni Soggetto Rilevante (come *infra* definito):

- a) il coniuge o il *partner* equiparato al coniuge;
- b) il figlio o i figli a carico;
- c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione nell’anno precedente alla data di perfezionamento dell’Operazione;
- d) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone di cui alle lettere a), b) o c) che precedono sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;

¹ Si precisa che il giorno previsto della pubblicazione della relazione finanziaria rappresenta il 30° giorno del relativo Periodo di Chiusura. Inoltre, il termine ultimo del Periodo di Chiusura dovrà essere calcolato con riferimento alla data di pubblicazione dei dati preliminari ove quest’ultima preceda la data prevista per l’approvazione dei dati definitivi.

- e) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone di cui alle lettere a), b) e c) che precedono;
- f) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone di cui alle lettere a), b) e c) che precedono;
- g) i *trust* costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone di cui alle lettere a), b) e c) che precedono;

Prodotto Finanziario Collegato: indica ciascun prodotto finanziario di seguito specificato, il cui valore in tutto o in parte è determinato direttamente o indirettamente in relazione al prezzo di uno Strumento Finanziario (come *infra* definito):

- a) contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di Strumenti Finanziari;
- b) derivati su Strumenti Finanziari;
- c) qualora lo Strumento Finanziario sia uno strumento di debito convertibile o scambiabile, i prodotti finanziari in cui lo Strumento Finanziario può essere convertito o scambiato;
- d) strumenti emessi o garantiti dalla Società il cui prezzo di mercato possa influenzare notevolmente il prezzo degli Strumenti Finanziari o viceversa; e
- e) tutti gli altri strumenti finanziari equivalenti alle Azioni;

Regolamento CONSOB: indica il Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 1999 e successive modifiche;

SDIR: indica il “Servizio per la diffusione dell’*informativa regolamentata*” ai sensi della normativa CONSOB;

Soggetto Rilevante: indica ciascuna persona all’interno dell’Emittente che sia:

- a) componente dell’organo amministrativo o di controllo; o
- b) un alto dirigente che, pur non essendo membro degli organi di cui al punto precedente, abbia regolare accesso ad informazioni privilegiate concernenti direttamente ad indirettamente la Società e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione futura della Società stessa;
- c) un’Azionista Rilevante;

Strumenti Finanziari: indica gli strumenti finanziari, come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), della direttiva 2014/65/UE, della Società ammessi alle negoziazioni sull’AIM Italia ovvero su di un diverso sistema multilaterale di negoziazione ivi incluse le Azioni, così come altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni (inclusi i *warrant*), strumenti finanziari di debito anche convertibili in Azioni o scambiabili con esse, altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni, rappresentanti tali Azioni della Società ovvero in generale altri strumenti finanziari di debito e/o *equity*;

TUF: indica il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“*Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*”).

3. DESTINATARI

3.1 La presente Procedura si applica, secondo quanto di seguito specificato:

- a) ai Soggetti Rilevanti; e
- b) a ciascuna Persona Strettamente Associata

(i “Destinatari”).

- 3.2 Gli Organi Delegati individuano i Soggetti Rilevanti di cui abbiano contezza, inserendo il nominativo in un apposito elenco (l’“**Elenco**”), il quale dovrà essere aggiornato con frequenza almeno annuale. Gli Organi Delegati informano altresì il Consiglio di Amministrazione della Società di ogni eventuale modifica e/o integrazione del predetto Elenco, che dovrà essere messo a disposizione in ogni momento ove richiesto dal Consiglio di Amministrazione. Nell’Elenco vengono inoltre inseriti i nominativi delle Persone Strettamente Associate a ciascun Soggetto Rilevante di cui gli Organi Delegati abbiano contezza.
- 3.3 È in ogni caso responsabilità dei Soggetti Rilevanti, anche ai sensi dell’art. 1381 cod. civ., i quali con accettazione della presente Procedura assumono conseguente e diretto impegno in tal senso, (i) rendere edotte per iscritto le proprie Persone Strettamente Associate degli obblighi informativi stabiliti nella presente Procedura, conservando copia della predetta comunicazione e (ii) comunicare agli Organi Delegati un elenco contenente le generalità delle proprie Persone Strettamente Associate.
- 3.4 Nel caso in cui un’Azionista Rilevante o una Persona Strettamente Associata ad esso siano già soggetti agli obblighi della presente Procedura, in quanto componenti dell’organo amministrativo, o di controllo della Società, alti dirigenti ovvero Persone Strettamente Associate ad essi, agli stessi si applicherà la disciplina prevista per i Destinatari diversi da un Azionista Rilevante e rispettive Persone Strettamente Associate.

4. ADESIONE ALLA PROCEDURA

- 4.1 L’accettazione scritta della presente Procedura, mediante compilazione dell’Allegato A, da parte dei Destinatari vincola gli stessi al rispetto delle previsioni di cui alla Procedura stessa e delega la Società per loro conto ad adempiere agli obblighi di comunicazione nei confronti del pubblico e dell’Autorità Competente previsti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.
- 4.2 Nel caso in cui non pervenga all’Emittente, da parte di uno o più Destinatari, copia dell’Allegato A debitamente sottoscritta, ovvero non pervenga di volta in volta la comunicazione di cui all’articolo 7 entro i termini ivi prescritti, resta a carico del relativo Destinatario ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.
- 4.3 Nel caso in cui un Destinatario voglia procedere personalmente alle comunicazioni nei confronti dell’Autorità Competente, è tenuto ad informare tempestivamente la Società di tale intenzione.

5. OPERAZIONI SOGGETTE A NOTIFICA

- 5.1 Per operazione (“**Operazione**”) si intende ciascuna operazione condotta da, o per conto di, i Destinatari e concernente gli Strumenti Finanziari o i Prodotti Finanziari Collegati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) la cessione in garanzia o in prestito di Strumenti Finanziari da parte o per conto di un Destinatario²;
 - b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque per conto di un Destinatario, anche quando è esercitata la discrezionalità nel compimento dell’operazione;
 - c) operazioni effettuate nell’ambito di un assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE, in cui: (i) il contraente dell’assicurazione è un Destinatario; (ii) il rischio dell’investimento è a carico del contraente; e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati nell’assicurazione sulla vita, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione;

² Nel caso in cui la cessione in garanzia o in prestito, in connessione con il deposito dei relativi Strumenti Finanziari in un conto custodia, sia intesa ad ottenere una specifica facilitazione creditizia, non è necessario notificare tale Operazione.

- d) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- e) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione (compreso un diritto di opzione concesso ad un Soggetto Rilevante o ad un dipendente in quanto parte di della retribuzione ad esso spettante) e la cessione di Strumenti Finanziari derivante dall'esercizio di un diritto di opzione;
- f) l'adesione a contratti di scambio connessi ad indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- g) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- h) l'adesione ad un contratto per differenza relativo ad uno Strumento Finanziario;
- i) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti (compresi le opzioni *put and call*) e di *warrant*;
- j) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- k) le operazioni in Prodotti Finanziari Collegati ad un titolo di credito della Società, compresi i *credit default swap*;
- l) le operazioni subordinate al verificarsi delle condizioni e l'effettiva esecuzione delle stesse;
- m) la conversione automatica o non automatica di uno Strumento Finanziario in un altro Strumento Finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in Azioni;
- n) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- o) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati;
- p) le operazioni in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA);
- q) le operazioni effettuate da un GEFIA in cui ha investito un Destinatario;
- r) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Destinatario;
- s) l'assunzione o la concessione in prestito di Strumenti Finanziari o di Prodotti Finanziari Collegati.

5.2 Sono soggette a notifica ai sensi della presente Procedura tutte le Operazioni una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di **Euro 20.000,00 (ventimila/00)** (ovvero il diverso importo di volta in volta indicato dall'Autorità Competente ai sensi dell'art. 19 paragrafo 9 del MAR – dovendosi in tal caso detto importo ritenersi direttamente applicabile senza necessità di ulteriori modifiche alla presente Procedura) nell'arco di un anno solare, fermo restando che ai fini del raggiungimento di tale soglia dovranno essere sommate, senza alcuna compensazione, tutte le Operazioni compiute da un Soggetto Rilevante o da una Persona Strettamente Associata.

5.3 Con riferimento agli Azionisti Rilevanti e alle Persone Strettamente Associate ad essi, sono soggette a notifica ai sensi della presente Procedura tutte le Operazioni una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di **Euro 20.000,00 (ventimila/00)** (ovvero il diverso importo di volta in volta indicato dall'Autorità Competente – dovendosi in tal caso detto importo ritenersi direttamente applicabile senza necessità di ulteriori modifiche alla presente Procedura) nell'arco di un anno solare. Successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore complessivo di ulteriori **Euro 20.000,00 (ventimila/00)** (ovvero il diverso importo di volta in volta indicato dall'Autorità Competente – dovendosi in tal caso detto importo ritenersi direttamente applicabile senza necessità di ulteriori modifiche alla presente Procedura) nell'arco del medesimo anno solare. Ai fini del raggiungimento delle suddette soglie dovranno essere sommate, senza alcuna compensazione, tutte le Operazioni compiute da un Azionista Rilevante o da una Persona Strettamente Associata.

5.4 Non sono soggette ad obbligo di comunicazione:

- a) per i Soggetti Rilevanti e le rispettive Persone Strettamente Associate, le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga Euro 20.000,00 (ovvero il diverso importo di volta in volta indicato dall'Autorità Competente ai sensi dell'art. 19 paragrafo 9 del MAR – dovendosi in tal caso detto importo ritenersi direttamente applicabile senza necessità di ulteriori modifiche alla presente Procedura) entro la fine dell'anno solare;
- b) per gli Azionisti Rilevanti e le rispettive Persone Strettamente Associate, (i) le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga Euro 20.000,00 (ovvero il diverso importo di volta in volta indicato dall'Autorità Competente – dovendosi in tal caso detto importo ritenersi direttamente applicabile senza necessità di ulteriori modifiche alla presente Procedura) entro la fine dell'anno solare; (ii) le ulteriori Operazioni, successive ad ogni comunicazione, il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore complessivo di ulteriori Euro 20.000,00 (ovvero il diverso importo di volta in volta indicato dall'Autorità Competente – dovendosi in tal caso detto importo ritenersi direttamente applicabile senza necessità di ulteriori modifiche alla presente Procedura) nell'arco del medesimo anno solare; (iii) le Operazioni effettuate tra l'Azionista Rilevante e le Persone Strettamente Associate ad esso;
- c) le Operazioni effettuate dall'Emittente e dalle sue società controllate.

6. FUNZIONI DEGLI ORGANI DELEGATI

6.1 Ai fini della presente Procedura, agli Organi Delegati, coadiuvati dall'Investor Relator, sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) ricezione ed effettuazione delle comunicazioni ai sensi del successivo Articolo 8;
- b) gestione delle comunicazioni ricevute dai Destinatari (attraverso la conservazione in apposito archivio);
- c) gestione ed aggiornamento dell'Elenco dei Soggetti Rilevanti e delle rispettive Persone Strettamente Associate;
- d) trasmissione ai Soggetti Rilevanti della presente Procedura, e sue modifiche e integrazioni, richiedendo di volta in volta la sottoscrizione della dichiarazione di cui all'Allegato A;
- e) raccolta e conservazione delle dichiarazioni di cui all'Allegato A sottoscritte dai Destinatari;
- f) trasmissione ai Soggetti Rilevanti di una nota attestante la loro identificazione come tali ai fini della presente Procedura, nonché degli obblighi connessi a tale identificazione;
- g) segnalazione al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione della Società di eventuali violazioni alle previsioni della presente Procedura che rilevino o di cui vengano a conoscenza.

6.2 La conservazione dell'Elenco e delle copie di tutte le comunicazioni di cui al presente Articolo è di competenza dell'Investor Relator.

6.3 Gli Organi Delegati vigilano in ordine all'evoluzione della disciplina legislativa e regolamentare in tema di *Internal Dealing*, al fine di un tempestivo adeguamento della presente Procedura e per segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche che dovessero essere adottate.

7. COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI E DELLE PERSONE STRETTAMENTE ASSOCIATE

7.1 Ciascun Destinatario diverso dall'Azionista Rilevante ovvero da ciascuna Persona Strettamente Associata ad esso, al fine di permettere alla Società di effettuare la comunicazione di cui all'Articolo 8 che segue (e fermi restando gli obblighi imposti direttamente in capo ad essi dalla normativa applicabile), deve comunicare immediatamente alla Società – in sostanziale contestualità con il suo perfezionamento e, comunque, entro il

termine della giornata in cui è posta in essere l'Operazione – ogni Operazione effettuata da esso stesso o in proprio conto, fornendo tutte le informazioni di cui all'Allegato B della presente Procedura.

- 7.2 Nel caso in cui il Destinatario diverso dall'Azionista Rilevante ovvero da ciascuna Persona Strettamente Associata ad esso opti per procedere in autonomia alle comunicazioni nei confronti dell'Autorità Competente, la suddetta comunicazione deve inoltre essere effettuata, contestualmente al perfezionamento dell'operazione, o in ogni caso entro e non oltre 3 (tre) giorni dal compimento della stessa, anche nei confronti dell'Autorità Competente.
- 7.3 Gli Azionisti Rilevanti che hanno aderito alla presente Procedura devono comunicare alla Società, entro e non oltre il 10° (decimo) giorno del mese successivo al mese di compimento dell'Operazione, anche per conto delle proprie Persone Strettamente Associate, ogni Operazione effettuata, fornendo tutte le informazioni di cui all'Allegato B della presente Procedura.
- 7.4 Nel caso in cui l'Azionista Rilevante, anche per conto delle proprie Persone Strettamente Associate, opti per procedere in autonomia alle comunicazioni nei confronti dell'Autorità Competente, la suddetta comunicazione deve inoltre essere effettuata entro e non oltre la fine del 15° (quindicesimo) giorno del mese successivo al mese di compimento dell'Operazione, anche nei confronti dell'Autorità Competente.
- 7.5 La comunicazione deve essere trasmessa come segue:
- a) alla Società via posta elettronica all'indirizzo *e-mail* investor.relations@shedirpharmagroup.com preavvisando telefonicamente l'Investor Relator; e
 - b) all'Autorità Competente via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it ovvero, per i soggetti non in possesso di un indirizzo PEC, tramite posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it³.
- 7.6 Gli Organi Delegati e l'Investor Relator hanno il diritto di richiedere a ciascun Destinatario ogni informazione, chiarimento e/o integrazione necessaria e utile ai fini di una corretta attuazione della presente Procedura.
- 7.7 È esclusa ogni responsabilità della Società per il mancato, incompleto o intempestivo assolvimento da parte dei Destinatari degli obblighi imposti dalla presente Procedura e dalla normativa di legge e regolamentare *pro tempore* vigente.

8. GESTIONE E DIFFUSIONE DELLE COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA SOCIETÀ

- 8.1 La Società, tramite l'Investor Relator, comunica senza indugio e mette a disposizione del pubblico, mediante SDIR e pubblicazione sul proprio sito *web* sezione "*investor relations*", nonché comunica all'Autorità Competente (eccetto nei casi in cui il relativo Destinatario non abbia optato per procedere personalmente a tale comunicazione) le informazioni indicate nel modulo di cui all'Allegato B trasmesso dal relativo Destinatario, entro e non oltre:
- a) 3 (tre) giorni lavorativi dal compimento dell'Operazione nel caso in cui si tratti di un Destinatario diverso dall'Azionista Rilevante ovvero da ciascuna Persona Strettamente Associata ad esso;
 - b) la fine del 15° (quindicesimo) giorno del mese successivo al mese di compimento dell'Operazione, nel caso si tratti di un'Azionista Rilevante o di una Persona ad esso Strettamente Associata.
- 8.2 Gli Organi Delegati e l'Investor Relator aggiornano regolarmente il Nomad sulle Operazioni di cui vengono a conoscenza.
- 8.3 Le informazioni relative alle Operazioni di cui al presente articolo non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate tramite SDIR.
- 8.4 L'Emittente non è in nessun caso responsabile della veridicità e/o completezza delle informazioni di cui al

³ Tali comunicazioni dovranno indicare come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e come oggetto "MAR internal dealing".

paragrafo che precede. Tale responsabilità rimane in ogni caso in capo a ciascun Destinatario.

9. DIVIETO DI COMPIMENTO DI OPERAZIONI DURANTE I PERIODI DI CHIUSURA

- 9.1 Salvo quanto disposto dall'Articolo 10, i Soggetti Rilevanti diversi dagli Azionisti Rilevanti devono astenersi, durante i Periodi di Chiusura, dal compiere ogni Operazione, indipendentemente dal suo controvalore o dal raggiungimento della soglia di cui all'Articolo 5.2, per proprio conto, oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente.
- 9.2 Gli Organi Delegati della Società possono autorizzare i Soggetti Rilevanti diversi dagli Azionisti Rilevanti al compimento di un Operazione durante un Periodo di Chiusura:
- a) sulla base di una valutazione caso per caso in presenza di circostanze eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongono la vendita immediata di Strumenti Finanziari o Prodotti Finanziari Collegati;
 - b) quando il Soggetto Rilevante diverso dall'Azionista Rilevante è in grado di dimostrare che l'Operazione non può essere effettuata se non durante il Periodo di Chiusura.
- 9.3 Nei casi in cui sussistano le circostanze di cui al paragrafo che precede, l'autorizzazione al compimento di un Operazione deve essere richiesta dal Soggetto Rilevante diverso dall'Azionista Rilevante tramite richiesta scritta motivata, contenente una descrizione accurata dell'Operazione ed una spiegazione del motivo per il compimento della stessa.
- 9.4 Per circostanze eccezionali si intendono delle situazioni estremamente urgenti, impreviste ed impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante diverso dall'Azionista Rilevante. Nel determinare l'eccezionalità di una circostanza la Società, oltre ad altri indicatori, valuta se ed in quale misura il Soggetto Rilevante diverso dall'Azionista Rilevante:
- a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa; e
 - b) deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del Periodo di Chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non compiendo immediatamente l'Operazione.

10. ULTERIORI CIRCOSTANZE IN CUI È POSSIBILE CONCEDERE L'AUTORIZZAZIONE

- 10.1 Oltre alle ipotesi previste nell'Articolo 9.2 della presente Procedura, la Società può autorizzare un Soggetto Rilevante diverso dall'Azionista Rilevante a compiere un Operazione durante un Periodo di Chiusura quando:
- a) al Soggetto Rilevante diverso dall'Azionista Rilevante sono concessi o attribuiti Strumenti Finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che il piano e le sue condizioni siano stati preventivamente approvati dalla Società, il piano stabilisca i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli Strumenti Finanziari e che non sussista in capo al Soggetto Rilevante diverso dall'Azionista Rilevante alcun potere discrezionale riguardo all'accettazione dei predetti Strumenti Finanziari;
 - b) al Soggetto Rilevante diverso dall'Azionista Rilevante sono stati concessi o attribuiti Strumenti Finanziari nell'ambito di un piano con le caratteristiche di cui alla lettera a) che precede, la cui esecuzione debba essere portata a termine durante un Periodo di Chiusura e non sussista in capo al Soggetto Rilevante diverso dall'Azionista Rilevante alcun potere discrezionale riguardo all'accettazione dei predetti Strumenti Finanziari;
 - c) il Soggetto Rilevante diverso dall'Azionista Rilevante esercita, previa notifica per iscritto alla Società almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza, opzioni o *warrant* o un diritto di conversione di

obbligazioni convertibili che gli sono stati assegnati nell'ambito di un piano di cui alla lettera a) che precede, qualora la data di scadenza per l'esercizio di tali opzioni, *warrant* od obbligazioni convertibili sia compresa in un Periodo di Chiusura, e vende le Azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, *warrant* o obbligazioni convertibili, a condizione che la decisione del Soggetto Rilevante diverso dall'Azionista Rilevante sia irrevocabile e che lo stesso sia stato preventivamente autorizzato dalla Società;

- d) il Soggetto Rilevante diverso dall'Azionista Rilevante acquisisce Strumenti Finanziari nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti a cui lo stesso abbia aderito prima del Periodo di Chiusura, le condizioni di partecipazione al piano e la partecipazione allo stesso siano irrevocabili e le condizioni di acquisto siano definite dal piano senza che sussista la possibilità in capo al Soggetto Rilevante diverso dall'Azionista Rilevante di modificarle;
- e) il Soggetto Rilevante diverso dall'Azionista Rilevante trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, Strumenti Finanziari, a condizione che i conti su cui è effettuato il trasferimento siano di proprietà dello stesso Soggetto Rilevante diverso dall'Azionista Rilevante e che non si verifichino variazioni del prezzo di detti Strumenti Finanziari;
- f) il Soggetto Rilevante diverso dall'Azionista Rilevante acquisisce una garanzia o diritti relativi ad Azioni la cui data finale è compresa in un Periodo di Chiusura, dimostrando che tale operazione non poteva avere luogo in altro momento.

11. SANZIONI

- 11.1 L'inosservanza degli obblighi di comunicazione previsti da disposizioni di legge e regolamentari e recepiti dalla presente Procedura può comportare l'applicazione di sanzioni amministrative da parte dell'Autorità Competente.
- 11.2 In caso di violazione della presente procedura, la Società procederà nei riguardi dei responsabili, all'adozione dei provvedimenti previsti dal codice civile, ivi inclusa l'attivazione di richieste di risarcimento danni subiti dalla Società in conseguenza della violazione.
- 11.3 Si precisa che la violazione delle disposizioni della presente Procedura anche ove non si traduca in un comportamento sanzionato dall'autorità giudiziaria, dall'Autorità Competente o da Borsa Italiana S.p.A. può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine.
- 11.4 Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dar luogo a licenziamento.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 12.1 Per le finalità di cui alla presente Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali dei Destinatari. Le informazioni relative al trattamento dei dati effettuato dalla Società sono contenute nell'informativa allegata alla presente Procedura (Allegato C).
- 12.2 Con la consegna all'Ufficio Investor Relations della lettera di accettazione di cui all'Allegato A si reputa validamente espresso il consenso ai sensi e per i fini del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali (EU) 2016/679 (GDPR) e alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

13. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

- 13.1 Eventuali modifiche che si rendessero necessarie in virtù della variazione della normativa anche regolamentare applicabile all'Emittente, saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società su proposta motivata degli Organi Delegati.
- 13.2 Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con indicazione

della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate. I Soggetti Rilevanti saranno responsabili della comunicazione delle predette modifiche e/o integrazioni alle rispettive Persone Strettamente Associate.

14. DISPOSIZIONI FINALI

- 14.1 La Procedura è consegnata a tutti i Soggetti Rilevanti in duplice copia.
- 14.2 Ogni Soggetto Rilevante è tenuto a: *(i)* restituire copia firmata dell'Allegato A alla presente Procedura per ricevuta e accettazione; *(ii)* fornire all'Investor Relator un elenco contenente i nominativi e le generalità delle proprie Persone Strettamente Associate; *(iii)* informare l'Investor Relator in caso di variazione del predetto elenco; *(iv)* trasmettere copia della presente Procedura a ciascuna Persona Strettamente Associata; *(v)* ottemperare alle disposizioni contenute nella presente Procedura; e *(vi)* rivolgersi all'Investor Relator in caso di necessità di chiarimenti sull'applicazione della Procedura.
- 14.3 Ogni Persona Strettamente Associata, successivamente alla ricezione di copia della presente Procedura da parte del relativo Soggetto Rilevante, è tenuta a: *(i)* inviare alla Società copia firmata dell'Allegato A alla presente Procedura; *(ii)* ottemperare alle disposizioni contenute nella presente Procedura; e *(iii)* rivolgersi all'Investor Relator in caso di necessità di chiarimenti sull'applicazione della Procedura.
- 14.4 Per quanto non espressamente stabilito nella Procedura, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società in quanto emittente strumenti finanziari quotati su AIM Italia ovvero su di un diverso sistema multilaterale di negoziazione.

15. ENTRATA IN VIGORE

- 15.1 La presente Procedura, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Shedir Pharma Group in data 16 luglio 2019, entra in vigore con effetto dalla data di inizio delle negoziazioni degli Strumenti Finanziari della Società sull'AIM Italia.

ALLEGATO A

Accettazione della Procedura

Il sottoscritto _____
residente in _____
nella sua qualità di _____
preso atto di essere incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti ovvero delle Persone Strettamente Associate a cui è applicabile la Procedura di *Internal Dealing* di Shedir Pharma Group S.p.A.

dichiara ed attesta

di aver ricevuto copia della documentazione in epigrafe, di averne preso visione e accettarne integralmente e senza riserve i contenuti;

- indica i seguenti recapiti personali agli effetti della Procedura:

_____;

- indica i seguenti nominativi delle proprie Persone Strettamente Associate (solo se Soggetto Rilevante):

_____;

- indica il Soggetto Rilevante di riferimento (solo se Persona Strettamente Associata):

_____;

- si impegna a comunicare all'Investor Relator le Operazioni come definite nella Procedura, con le modalità e nei termini stabiliti dalla stessa Procedura;
- per proprio conto e sotto la propria responsabilità, autorizza la Società a comunicare e diffondere il contenuto delle predette comunicazioni al pubblico e all'Autorità Competente nei termini e con le modalità di cui alla Procedura.

Acconsente

ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali (EU) 2016/679 (GDPR) e della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità di cui all'informativa prevista dall'Articolo 12 della Procedura (Allegato C).

Luogo e data

Firma

ALLEGATO B

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate

1	<u>Dati relativi al Soggetto Rilevante o alla Persona Strettamente Associata</u>	
a)	Nome ¹	
2	<u>Motivo della notifica</u>	
a)	Posizione/qualifica ²	
b)	Notifica iniziale/modifica ³	
3	<u>Dati relativi all'emittente</u>	
a)	Denominazione ⁴	
b)	LEI ⁵	
4	<u>Dati relativi all'operazione (sezione da ripetere per (i) ciascun tipo di strumento, (ii) ciascun tipo di operazione, (iii) ciascuna data e (iv) ciascun luogo in cui sono effettuate le operazioni)</u>	
a)	Descrizione dello strumento finanziario ⁶ Codice di identificazione ⁷	
b)	Natura dell'operazione ⁸	

c)	Prezzo/i e volume/i ⁹	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prezzo/i</th> <th>Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		Prezzo/i	Volume/i														
		Prezzo/i	Volume/i																
d)	Informazioni aggregate ¹⁰ - Volume aggregato - Prezzo																		
e)	Data dell'operazione ¹¹																		
f)	Luogo dell'operazione ¹²																		

Luogo e data

Firma

Istruzioni per la compilazione dell'Allegato B

(1) Nome	Per le persone fisiche: nome e cognome e codice fiscale Per le persone giuridiche: denominazione completa, comprensiva di forma giuridica e codice fiscale
(2) Posizione / qualifica	Per i Soggetti Rilevanti: posizione occupata all'interno dell'Emittente o qualifica di Azionista Rilevante Per le Persone Strettamente Associate: tipologia di Persona Strettamente Associata unitamente al nome, cognome e posizione del Soggetto Rilevante di riferimento (es. <i>coniuge di []</i> , <i>amministratore della società []</i>)
(3) Notifica iniziale/modifica	Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente modifica
(4) Emittente	Indicare denominazione completa dell'emittente di riferimento e il rispettivo codice fiscale
(5) LEI	Indicare (ove presente) il codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442
(6) Descrizione dello strumento finanziario	Indicare la natura dello strumento finanziario: azione, strumento di debito (obbligazione), derivato o strumento finanziario legato ad un'azione o a uno strumento di debito
(7) Codice di identificazione	Indicare il codice di identificazione dello strumento finanziario come definito nel regolamento delegato UE n. 600/2014 (es. codice <i>ISIN</i>)
(8) Natura dell'operazione	Descrizione del tipo di operazione facendo possibilmente riferimento alle tipologie di operazioni riportate nella presente Procedura (art. 5) Indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni
(9) Prezzo/i e volume/i	Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare i prezzi e i volumi di ogni singola operazione
(10) Informazioni aggregate	I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando <i>(i)</i> si riferiscono allo stesso strumento finanziario, <i>(ii)</i> sono della stessa natura, <i>(iii)</i> sono effettuate nello stesso giorno e <i>(iv)</i> sono effettuate nello stesso luogo Nel caso di un'unica operazione indicare il prezzo della singola operazione. Nel in cui i volumi di operazioni multiple sono aggregati, utilizzare il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate
(11) Data dell'operazione	Data: indicare la data di esecuzione dell'operazione [AAAA-MM-GG; ora UTC] (utilizzare il formato ISO 8601)
(12) Luogo dell'operazione	Luogo: indicare nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata. Se l'operazione è stata eseguita al di fuori di una delle sedi di cui sopra, indicare la dicitura "al di fuori di una sede di negoziazione"

Per un più corretto utilizzo della terminologia tecnica e delle abbreviazioni, anche in funzione della comunicazione nei confronti dell'Autorità Competente, si rimanda al contenuto dei Regolamenti di esecuzione UE 523/2016 e UE 378/2016.

ALLEGATO C

Informativa sul trattamento dei dati personali

La presente informativa ha lo scopo di descrivere il trattamento effettuato in relazione ai suoi dati personali forniti in occasione e per le finalità di cui alla “*Procedura di Internal Dealing*” di Shedir Pharma Group S.p.A. (di seguito la “**Procedura**”), della quale costituisce parte integrante.

Titolare del trattamento dei dati è Shedir Pharma Group S.p.A. (di seguito “**Shedir Pharma Group**” o la “**Società**”), con sede in Piano di Sorrento (NA), via Bagnulo n. 95.

Natura dei dati personali trattati

I dati personali trattati da Shedir Pharma Group sono quelli forniti direttamente da lei, in qualità di Soggetto Rilevante ovvero di Persona Strettamente Associata, in occasione della compilazione degli Allegati A e B della Procedura.

Finalità, modalità e durata del trattamento

Il trattamento dei dati personali viene effettuato ad esclusivo fine dell'esecuzione della Procedura. Shedir Pharma Group garantisce il rispetto della riservatezza dei dati, per assicurare la quale adotta le necessarie misure di protezione e sicurezza per prevenire il rischio di distruzione accidentale o illecita, perdita, modifica, rivelazione o accesso e/o utilizzo non autorizzato. Inoltre, la Società garantisce il rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione, minimizzazione, aggiornamento, correzione e integrità previsti dalla normativa in vigore.

I dati saranno conservati esclusivamente per il periodo necessario agli scopi per i quali sono raccolti.

Conferimento dei dati e base giuridica del trattamento

Il conferimento dei dati è necessario al fine di assolvere agli obblighi di legge connessi alla Procedura e nella stessa specificati.

Comunicazione a terzi e trasferimento all'estero

I dati personali saranno comunicati ai soggetti terzi indicati nella Procedura e alle sole finalità della stessa. In particolare, i dati potranno essere comunicati al *nominated adviser* della Società, a Borsa Italiana S.p.A. e alle competenti autorità di vigilanza del mercato.

Inoltre, essendo richiesta la diffusione al pubblico di taluni dei dati trattati in forza di disposizioni di legge e regolamentari, nazionali ed europee, la Società provvederà alla comunicazione al pubblico di tali dati nel rispetto della normativa di riferimento.

I dati personali non saranno oggetto di trasferimento all'estero.

Diritti dell'interessato

In qualità di interessato, lei può esercitare i seguenti diritti in relazione ai dati personali conferiti: diritto di accesso ai dati e di informazione sugli stessi, diritto di richiedere la correzione e/o la rettifica in caso di dati incompleti o imprecisi, diritto di revocare il consenso (ove possibile), diritto alla portabilità dei dati in formato strutturato (ove possibile), diritto di ottenere la cancellazione (ove possibile), diritto di opporsi al trattamento (ove possibile), diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo.

Il mancato conferimento dei dati

Il mancato conferimento dei dati personali richiesti comporta la non eseguibilità della Procedura, con tutte le conseguenze di legge applicabili, anche di tipo sanzionatorio.

Contatti

Se desidera ricevere ulteriori informazioni riguardo alla raccolta, all'utilizzo, alla comunicazione, al trasferimento o al trattamento dei suoi dati personali o esercitare uno dei diritti sopra elencati, può indirizzare le sue domande, richieste o osservazioni al Responsabile della Protezione dei Dati della Società, all'indirizzo di posta elettronica responsabile.privacy@shedirpharmagroup.com.

Inoltre, per avere ulteriori informazioni con riguardo ai suoi diritti o per inoltrare un reclamo può contattare l'autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali – all'indirizzo Via Monte Citorio 121, 00186 Roma, www.garanteprivacy.it – garante@gpdp.it.